SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 265)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore ZOLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 NOVEMBRE 1958

Provvedimenti per gli edifici ad uso di Archivio di Stato

ONOREVOLI SENATORI. — Ai servizi relativi all'esecuzione delle opere edilizie concernenti gli Archivi di Stato provvedeva, fino al 1939, il Ministero dei lavori pubblici, in virtù di quanto disposto dall'articolo 1 del regio decreto 18 maggio 1931, n. 544.

Nel suddetto anno, infatti, la legge 22 dicembre 1939, n. 2006, oltre a disporre l'istituzione di una Sezione di archivio di Stato in tutti i Capoluoghi di Provincia che, all'entrata in vigore della legge stessa, ne erano privi, poneva a carico delle Amministrazioni provinciali la spesa per la fornitura dei locali da destinare ai predetti Istituti (articolo 42).

Ma la predetta legge non ha trovato ancora, a distanza di quasi vent'anni dalla sua emanazione, integrale applicazione, soprattutto per le difficoltà di carattere finanziario opposte dalle Amministrazioni provinciali per il reperimento delle occorrenti sedi; in quindici Capoluoghi di Provincia, quindi, non è stato possibile, tuttora, istituire le previste Sezioni di Archivio di Stato e cioè: Asti, Belluno, Bergamo, Gorizia, Imperia, Novara, Nuoro, Pavia, Pescara, Rovigo, Sassari, Varese, Vercelli, Viterbo.

Anche presso altri Capoluoghi, tuttavia, per quanto già da tempo formalmente istituiti i previsti Archivi, non può ritenersi risolto razionalmente il problema dei locali. Detti Istituti, infatti, sono allogati o in vecchi edifici o in ambienti inidonei e insufficienti a consentire il normale espletamento dei compiti istituzionali.

Si tratta delle seguenti città: Alessandria, Ancona, Benevento, Brindisi, Chieti, Como, Cuneo, Enna, Forlì, Frosinone, Matera, Padova, Piacenza, Pisa, Pistoia, Rieti, Terni, Treviso.

Analoga situazione di disagio è riscontrabile per quanto attiene alle sedi dei grandi Archivi di Stato, come quelli di Venezia, Genova, Torino, eccetera, che sono ubicati in edifici, i quali, anche se architettonicamente importanti, essendo stati costruiti, a suo tempo, per uso diverso da quello cui sono ora adibiti, necessitano di ingenti spese di manutenzione e di riattamento. Inoltre, non potendosi più aumentare la capacità ricettiva, di quelle sedi, i summenzionati Istituti non sono più in grado, da tempo, di svolgere convenientemente la prevista attività istituzionale, fra cui rientra anche quella, non trascurabile, di accogliere, a norma di legge, le presenti richieste di versamenti di atti sollecitati dalle varie Amministrazioni dello Stato.

LEGISLATURA III - 1958 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Particolarmente gravi sono taluni casi, come quello di Firenze, il cui Archivio di Stato, oltre ad essere insufficiente, è situato al piano sottostante le Gallerie degli Uffici, ed è totalmente con scaffalature di legno.

Tali situazioni non possono essere sanate coi mezzi esclusivi delle Amministrazioni provinciali. E d'altra parte non è giusto che lo siano; mentre per vero si comprende ed ha una certa giustificazione la imposizione agli enti locali di spese per servizi statali, la cui presenza nel Comune o nella Provincia rappresenta per i cittadini un vantaggio sotto l'aspetto di economia di tempo e di spesa,

meno giustificato appare la imposizione totale della spesa per gli Archivi di Stato, che tale vantaggio non presentano.

Appare ragionevole pertanto che in conformità di quanto disposto per tante altre opere, lo Stato assuma una parte degli oneri di costruzione o ricostruzione o riadattamento colla consueta forma di un contributo, e cioè colla estensione a tali opere della possibilità di concessione dei contributi previsti dalla legge del 3 agosto 1949, n. 589.

A tale fine mira il presente disegno di legge, che, non aumentandosi gli stanziamenti già in bilancio, non richiede copertura.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Nella legge 3 agosto 1949, n. 589, è aggiunto il seguente articolo 6-bis:

« Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad accordare alle Provincie un contributo costante per 35 anni del 4 per cento sulla spesa necessaria per la costruzione, la sistemazione e il restauro degli Archivi di Stato ».